

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE
RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA
DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI
FINANZA), TRIENNIO 2019-2021.

L'ANNO 2021, IL GIORNO 23 DEL MESE DI DICEMBRE ALLE ORE 9.30 NELLA SEDE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA, SALA TARANTELLI,

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA COMPOSTA DA:

Ministro per la pubblica amministrazione

Ministro dell'interno

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro della difesa

Ministro della giustizia

UNITAMENTE

AI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI:

Gen. C.A. Teo LUZI - Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

Gen. D. Marco MINICUCCI - Sottocapo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri

Ten. Col. Gaetano VALLETTA - Capo Ufficio Trattamento Economico

Ten. Col. Vincenzo GIGLIO - Capo I e III Sezione dell'Ufficio Trattamento Economico

Magg. Claudio NASSISI - Ufficiale Addetto alla I Sezione dell'Ufficio Trattamento Economico

Cap. Sara SERAFINO - Capo II Sezione dell'Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

AI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA:

Gen. C.A. Giuseppe ZAFARANA - Comandante Generale della Guardia di finanza

Gen. B. Roberto MANNA - Capo del VI Reparto Affari Giuridici e Legislativi

Col. t.ST. Alessandro LANGELLA - Capo Ufficio Legislazione

Ten. Col. Selvaggio SARRI - Capo Sezione Atti Normativi - Personale dell'Ufficio Legislazione

Ten. Col. Luca RUSSO - Capo Sezione Studi Legislativi - Personale dell'Ufficio Legislazione

AI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

COCER – SEZIONE CARABINIERI

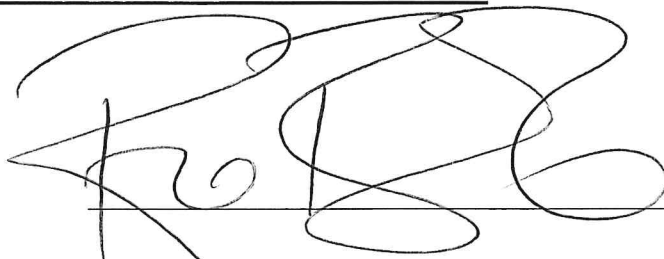
COCER – SEZIONE GUARDIA DI FINANZA

CONCERTANO

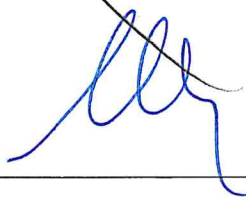
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA), TRIENNIO 2019- 2021.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

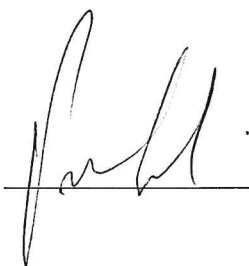
MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



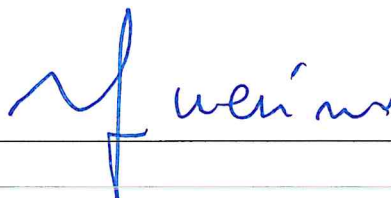
MINISTRO DELL'INTERNO



MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



MINISTRO DELLA DIFESA



MINISTRO DELLA GIUSTIZIA



I RAPPRESENTANTI DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

Sottocapo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri

Capo Ufficio Trattamento Economico

Capo I e III Sezione dell'Ufficio Trattamento Economico

Ufficiale Addetto I Sez. Ufficio Trattamento Economico

Capo II Sez. Ufficio Affari Giuridici
e Condizione Militare

I RAPPRESENTANTI DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza

Capo del VI Reparto Affari Giuridici e Legislativi

Capo Ufficio Legislazione

Capo Sezione Atti Normativi Personale dell'Ufficio Legislazione

Capo Sezione Studi Legislativi - Personale dell'Ufficio Legislazione

I RAPPRESENTANTI CO.CE.R. – SEZIONE CARABINIERI

Te. H. D.

Allegato

Allegato

Allegato

I RAPPRESENTANTI CO.CE.R. – SEZIONE GUARDIA DI FINANZA

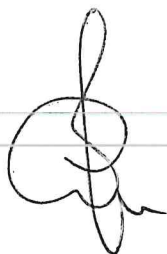
Allegato

Allegato

Allegato

Allegato

**IPOTESI DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA
AD ORDINAMENTO MILITARE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DEL
D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE.**



Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	15,680	26.984,65
Tenente	148,00	15,420	26.536,40
Sottotenente	136,75	14,240	24.519,28
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	15,420	26.536,40
Luogotenente	143,50	14,950	25.729,55
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	14,580	25.102,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	14,320	24.653,75
Maresciallo capo	133,50	13,900	23.936,55
Maresciallo ordinario	131,00	13,650	23.488,30
Maresciallo	124,75	12,990	22.367,68
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	13,650	23.488,30
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,100	22.546,98
Brigadiere capo	124,25	12,940	22.278,03
Brigadiere	121,50	12,650	21.784,95
Vice Brigadiere	116,75	12,160	20.933,28
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	12,650	21.784,95
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,190	20.978,10
Appuntato scelto	116,50	12,130	20.888,45
Appuntato	112,00	11,670	20.081,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	11,300	19.454,05
Carabiniere/Finanziere	105,25	10,960	18.871,33

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	18,190	27.014,75
Tenente	148,00	17,880	26.566,00
Sottotenente	136,75	16,520	24.546,63
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	17,880	26.566,00
Luogotenente	143,50	17,340	25.758,25
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	16,920	25.130,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	16,610	24.681,25
Maresciallo capo	133,50	16,130	23.963,25
Maresciallo ordinario	131,00	15,830	23.514,50
Maresciallo	124,75	15,070	22.392,63
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	15,830	23.514,50
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	15,190	22.572,13
Brigadiere capo	124,25	15,010	22.302,88
Brigadiere	121,50	14,680	21.809,25
Vice Brigadiere	116,75	14,110	20.956,63
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	14,680	21.809,25
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	14,140	21.001,50
Appuntato scelto	116,50	14,080	20.911,75
Appuntato	112,00	13,530	20.104,00
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	13,110	19.475,75
Carabiniere/Finanziere	105,25	12,720	18.892,38

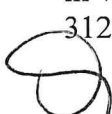
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

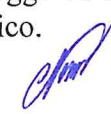
Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Capitano	150,50	63,97	27.564,08
Tenente	148,00	62,90	27.106,20
Sottotenente	136,75	58,12	25.045,76
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	62,90	27.106,20
Luogotenente	143,50	60,99	26.282,03
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	59,50	25.641,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	58,43	25.183,13
Maresciallo capo	133,50	56,73	24.450,53
Maresciallo ordinario	131,00	55,68	23.992,65
Maresciallo	124,75	53,02	22.847,96
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	55,68	23.992,65
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	53,44	23.031,11
Brigadiere capo	124,25	52,81	22.756,39
Brigadiere	121,50	51,63	22.252,73
Vice Brigadiere	116,75	49,62	21.382,76
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	51,63	22.252,73
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	49,72	21.428,55
Appuntato scelto	116,50	49,51	21.336,98
Appuntato	112,00	47,60	20.512,80
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	46,11	19.871,78
Carabiniere/Finanziere	105,25	44,73	19.276,54

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

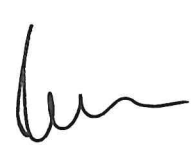














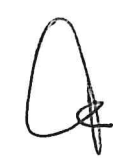




















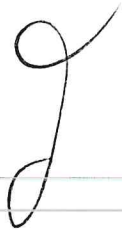
Art. 4
Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	64,59	932,67
Tenente	63,92	923,12
Sottotenente	61,41	886,79
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	63,23	913,13
Luogotenente	63,23	913,13
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	62,50	902,50
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	62,50	902,50
Maresciallo capo	59,82	863,80
Maresciallo ordinario	57,96	836,98
Maresciallo	56,14	810,72
Brigadiere capo "qualifica speciale"	57,69	833,08
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	57,69	833,08
Brigadiere capo	57,69	833,08
Brigadiere	54,44	786,21
Vice Brigadiere	54,19	782,53
Appuntato scelto "qualifica speciale"	49,32	712,20
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	49,32	712,20
Appuntato scelto	49,32	712,20
Appuntato	45,13	651,70
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	41,92	605,36
Carabiniere/Finanziere	39,56	571,26

Art. 5
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al luogotenente "carica speciale"/"cariche speciali", al brigadiere capo dopo quattro anni dall'attribuzione della "qualifica speciale" e all'appuntato scelto dopo quattro anni dall'attribuzione della "qualifica speciale", sono incrementate di euro 12,00 annui.



Art. 6
Importi una tantum

1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

Amministrazione	2019	2020	2021
Arma dei carabinieri	€ 31,89	€ 306,70	€ 46,16
Guardia di finanza	€ 27,84	€ 305,24	€ 8,86

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 7

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
 - a. per l'Arma dei carabinieri: euro 367.793;
 - b. per la Guardia di finanza: euro 796.949.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 8
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	16,11	18,22	21,02
Tenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Sottotenente	136,75	14,64	16,57	19,11
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	15,85	17,93	20,69
Luogotenente	143,50	15,37	17,39	20,06
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	14,99	16,96	19,56
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	14,72	16,64	19,20
Maresciallo capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Maresciallo ordinario	131,00	14,02	15,86	18,30
Maresciallo	124,75	13,36	15,11	17,43
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	14,02	15,86	18,30
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,47	15,24	17,58
Brigadiere capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Brigadiere	121,50	13,01	14,72	16,98
Vice Brigadiere	116,75	12,50	14,14	16,31
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	13,01	14,72	16,98
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,53	14,17	16,35
Appuntato scelto	116,50	12,48	14,12	16,29
Appuntato	112,00	11,99	13,56	15,65
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
Carabiniere/Finanziere	105,25	11,28	12,76	14,72

Art. 9
Compenso forfetario di impiego

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Fascia	Importo lun.-ven.	sab.,dom. e festivi
Carabiniere/Finanziere	I	66,00	132,00
Carabiniere			
Scelto/Finanziere Scelto			
Appuntato			
Appuntato Scelto			
Vicebrigadiere	II	70,00	140,00
Brigadiere			
Brigadiere Capo			
Maresciallo			
Maresciallo Ordinario			
Maresciallo Capo	III	76,00	152,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante			
Luogotenente			
Sottotenente			
Tenente			
Capitano			

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le finalità di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme destinate alla remunerazione del compenso forfetario di impiego sono incrementate delle seguenti risorse finanziarie annue:

a. Arma dei carabinieri: euro 500.000;

b. Guardia di finanza: euro 600.000.

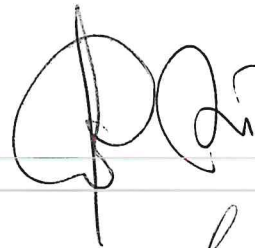
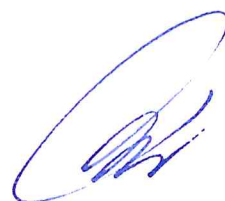
Art. 10
Trattamento di missione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:

- a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;
- b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo".

Art. 11
Orario di lavoro

1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.



Art. 12
Indennità di rischio

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:

- a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

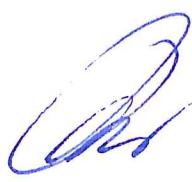


GRUPPO	Importo (euro)
I	€ 2,30
II	€ 2,00
III	€ 1,50
IV	€ 0,90
V	€ 0,80



- b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità in euro per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	1,86	2,46	3,72	0,90
13 - 25	2,46	3,72	5,25	1,23
26 - 40	3,09	5,25		1,53
41 - 55	4,62	6,81		1,86
56 - 80	7,74	9,27		2,16
81 - 110	9,27	10,83		2,46
111 - 150		12,39		3,09
151 - 200		13,95		3,87
oltre 200		15,48		4,65



Art. 13

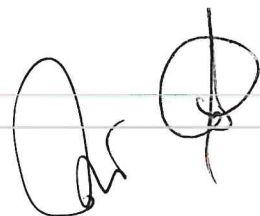
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale abilitato operatore sensori di aeromobili senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che impiegano tale tipologia di aeromobili.
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della Legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.

Art. 14
Indennità di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale:

- a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;
- b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.



Art. 15

Indennità per servizio aviolancistico

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

Art. 16

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella misura di:
 - a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;
 - b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento.
3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonché a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purché formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale.
4. L'indennità di cui al presente articolo:
 - a) non è cumulabile con quella di missione nonché con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico;
 - b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.
5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.

Art. 17

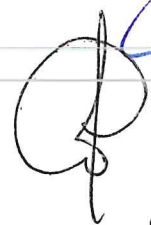
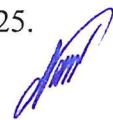
Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore *cyber*, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.
3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.

Art. 18

Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il Comune di Campione d'Italia

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso il comune di Campione d'Italia compete una indennità mensile pari all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425.



Art. 19
Indennità per attività ispettiva tributaria

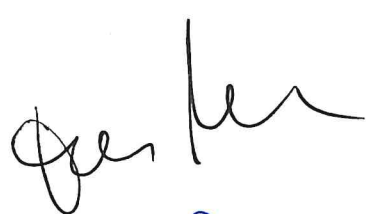
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attività di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonché di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attività di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorità giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori.
2. L'indennità di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.

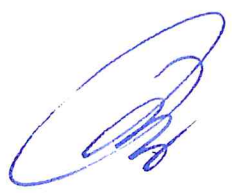
Indennità per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore *cyber* spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti Reparti:
 - a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche;
 - b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo;
 - c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attività di *incident response*.
2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.

Art. 21
Indennità mensile artificieri

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore *improvised explosive device disposal* (IEDD), *conventional munitions disposal* (CMD) o *explosive ordnance disposal* (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.









Art. 22

Indennità per soccorritori alpini

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del servizio cinofili specializzato in soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. La predetta indennità compete anche al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale specializzato "Tecnico di Soccorso Alpino", impiegato presso il Soccorso Alpino della Guardia di finanza.

Art. 23
Licenza e riposo solidale

1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
 - a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
 - b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
 - a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
 - b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
3. Il militare ricevente:
 - a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
 - b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
 - c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Trattamento economico di trasferimento

1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
 - a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
 - b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.

Art. 25
Tutela della genitorialità

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:

- a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;
- b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
- d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
- e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
- f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
- h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

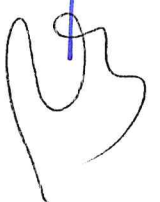
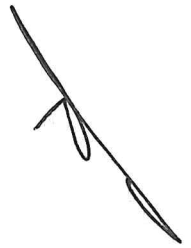
Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

Art. 27

Licenza straordinaria per congedo parentale

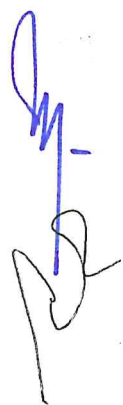
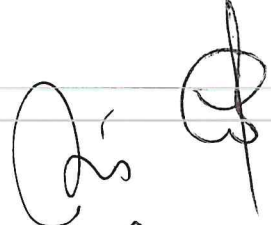
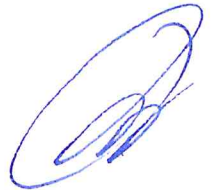
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione della licenza ordinaria e alla tredicesima mensilità.



Art. 28

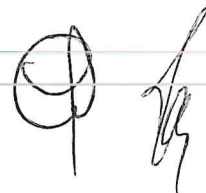
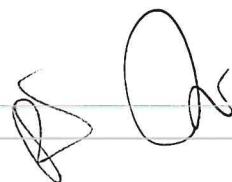
Licenza per aggiornamento scientifico

1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
- a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza;
 - b) i militari in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.



Art. 29
Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente provvedimento di concertazione continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.



Art. 30
Copertura finanziaria

1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

